1773 | 09
3088 | 08
14151 | 09

SEGUE UDIENZA DEL 16-7-2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, nella persona del dott. Angelo Lucio Caredda, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al n. 3088 di r.a.c.l. dell'anno 2008, promossa da:

[redacted] personalmente e

[redacted], entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero n. 22, nello studio dell'avv. Tiziana Rando, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro in carica;

Direzione Provinciale del lavoro di Cagliari;

Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati.

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta è formulata sulla base di elementi non univoci, che richiedono la sua preliminare interpretazione: il ricorso viene

31/08/2009-30921 A
ADS(Cagliari)
Scadenza 16/07/2010
CT 3735/2008

formalmente intestato come proposto "ex legge 689-1981" contro sia il Ministero del Lavoro che i suoi uffici periferici costituiti dalle Direzioni Provinciale e Regionale del Lavoro; vengono formalmente impugnati sia il decreto della Direzione Regionale del Lavoro con cui viene rigettato un ricorso amministrativo proposto contro una notificazione d'illecito amministrativo che i provvedimenti presupposti, costituiti appunto da due distinte contestazioni d'illecito amministrativo ed un verbale d'accertamento ispettivo da cui le stesse derivano. Nelle conclusioni infine si chiede che venga accertata l'insussistenza della natura subordinata di determinati rapporti di lavoro e, per l'effetto, vengano annullati i provvedimenti impugnati.

La domanda proposta, così come strutturata, deve essere qualificata come d'impugnazione dei provvedimenti amministrativi formalmente specificati e tendente ad ottenere il loro annullamento: questa è infatti la parte sostanziale della domanda proposta, che anche nelle conclusioni solo in senso atecnico chiede preliminarmente una pronuncia d'accertamento. L'accertamento richiesto, infatti, riguarda non l'esistenza di un qualsiasi diritto, ma quello che è unicamente un presupposto di fatto, ovvero sia l'inesistenza di un rapporto di subordinazione con determinati soggetti, sulla cui base si dovrebbe fondare l'unica pronuncia riguardante posizioni soggettive in senso stretto, ovvero sia quella d'annullamento.

La domanda riguarda la decisione sul ricorso amministrativo proposto contro un accertamento ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, adottata dal Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art. 17 D.Lgs. 124-2004, ed appare essere stata proposta davanti al Giudice del Lavoro unicamente poiché lo stesso Comitato, nel decreto di rigetto del ricorso amministrativo, afferma che contro tale decisione potrà essere proposto ricorso davanti a questo giudice.

In realtà, il Comitato in questione, che pronuncia nei casi dell'art. 17 D.Lgs. 124-2004, non ha altra funzione che quella "giustiziale" amministrativa, dovendo decidere sui ricorsi presentati contro i verbali d'accertamento, nei casi in cui si faccia questione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In nessuna parte del D.Lgs. 124-2004 è previsto che le sue decisioni possano essere <u>direttamente ed autonomamente</u> impugnate, né

tale conclusione può essere desunta da principi generali: ammettere un'impugnabilità autonoma della decisione in questione e degli atti presupposti, presuppone infatti l'esistenza di un'autonoma posizione soggettiva tutelabile, la quale, trattandosi di giudiziose ordinaria, per definizione non potrebbe che avere natura di diritto soggettivo e non potrebbe che risolversi nell'"annullamento" dell'atto impugnato.

Ciò non è conforme ai principi che regolano la giurisdizione ordinaria, che in via normale regola in modo completo il rapporto giuridico sottoposto al suo esame e solo nei casi specificamente previsti assume invece carattere "impugnatorio", finalizzato quindi non a disciplinare compiutamente un rapporto, ma ad eliminare un atto che del rapporto stesso è destinato a regolar solo uno degli aspetti. Di regola una tutela impugnatoria è prevista nei casi in cui la cognizione del giudice ordinario non sia piena e non possa estendersi a parti della disciplina del rapporto riservate alla valutazione discrezionale di una delle parti, preclusa all'intervento sostitutivo da parte del Giudice, ma questa non è la situazione attuale, in cui non è prevista alcuna possibilità autonoma d'impugnazione del provvedimento adottato dal Comitato Regionale e la cognizione del giudice è piena e completa, se rapportata alle normali posizioni sostanziali alla base delle vicende derivanti da un verbale d'accertamento ispettivo.

Queste ultime non sono altro che la pretesa sanzionatoria del Ministero del Lavoro, con riferimento alle violazioni formali riscontrate, da un lato, e la pretesa contributiva degli istituti previdenziali dall'altro. Sono queste le uniche posizioni soggettive esistenti in materia e rispetto ad esse la cognizione del giudice, come detto, è completa ed il provvedimento che verrà adottato in grado di tutelare integralmente le pretese della parte. In questa situazione, diventa superflua, oltre a non essere specificamente prevista, qualsiasi richiesta di tutela in relazione alle fasi intermedie del procedimento, poiché il Giudice ha il potere di prescindere integralmente dal procedimento stesso e sostituirsi integralmente all'Ente richiedente nell'individuare fondamento e limiti della sua pretesa (cfr. Cass. Sez. L n. 2804 -2003).

La domanda proposta si deve perciò ritenere inammissibile, non essendo prevista la possibilità d'impugnare autonomamente la decisione del

Comitato Regionale per i rapporti di lavoro e risultando comunque superflua, a causa della piena cognizione del Giudice sul merito della pretesa.

Ad identiche conclusioni si dovrebbe giungere anche qualificando la domanda come avente ad oggetto un accertamento negativo: tale finalità pare estranea alla volontà della ricorrente, come già detto, anche per le ulteriori considerazioni che, se avesse realmente inteso proporla, si sarebbe anche posta il problema del rito applicabile, che non è quello del lavoro, non previsto da alcuna disposizione, bensì quello ordinario, ed avrebbe articolato deduzioni e conclusioni in modo specifico, finalizzate all'accertamento dell'inesistenza di un diritto che, in una controversia formalmente inserita tra quelle di cui alla legge 689-1981 ed indirizzata nei confronti del Ministero del Lavoro, non potrebbe che riguardare la pretesa sanzionatorio di quest'ultimo per le infrazioni riscontrate.

Questo è l'unico oggetto ipotizzabile del giudizio, sempre nel caso si dovesse qualificare la domanda come di accertamento negativo, e nei confronti di quest'oggetto sarebbe comunque inammissibile per mancanza d'interesse attuale alla lite: ancora nessuna pretesa sanzionatoria è stata esercitata, l'ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni riscontrate ancora non è stata emessa e non è inevitabile che ciò avvenga, non potendosi escludere la formazione di decadenze per il decorso dei termini. La stessa richiesta di sospensione che la società ricorrente formula è prevista unicamente con riguardo all'ordinanza ingiunzione, che come detto non è ancora esistente.

L'unico rimedio specifico che la legge prevede per queste controversie è, appunto, il procedimento d'opposizione ad ordinanza ingiunzione, che consolida l'interesse all'azione e legittima la proposizione della controversia, legata a specifici criteri per la determinazione di rito applicabile e competenza per territorio. La stessa legge 689-1981, inoltre, non prevede alcuna disposizione analoga alla disposizione speciale contenuta nell'art. 24, 3° comma D.Lgs. 46-1999 in materia di pretesa contributiva degli enti previdenziali, che nel prevedere espressamente la possibilità di una controversia proposta "in prevenzione", ne fa discendere l'effetto preclusivo per l'iscrizione a ruolo del credito.

Come ultima notazione sistematica, l'ammettere la possibilità della proposizione di una domanda d'accertamento negativo "in prevenzione" è anche contrastante con il principio processuale della concentrazione dei procedimenti poiché, non essendo previsto alcun effetto sospensivo sull'esercizio della pretesa sanzionatoria, l'ordinanza ingiunzione potrebbe essere comunque emessa, con la conseguenza che sarebbe autonomamente impugnata, giungendo così al risultato d'istituzionalizzare la duplicazione di procedimenti per la stessa controversia.

Sulla base di queste considerazioni, si deve pertanto ritenere inammissibile la domanda proposta, a prescindere dalla sua qualificazione.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate, poiché la responsabilità della lite appare da attribuirsi all'indicazione contenuta in calce al decreto del Comitato Regionale, del tutto sfornita di riscontro giuridico, come già messo in evidenza.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda.

Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Cagliari, 16-7-2009

Il Giudice

dott. Angelo Lucio Caredda.

Il Cancelliere

Depositato in cancelleria oggi, 15 LUG 2009

Il Cancelliere